

## LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La dichiarazione dei redditi è l'atto con cui il contribuente, persona fisica o persona giuridica (ad esempio, una società, o un ente associativo), mette l'Amministrazione finanziaria a conoscenza del reddito percepito in un determinato periodo (solitamente l'anno solare), indicando i propri redditi e provvedendo al calcolo dell'imposta su essi dovuta.

La dichiarazione è costituita da un modello denominato UNICO e differente a seconda della natura del contribuente, persona fisica, società di persone, società di capitali o ente non commerciale; le persone fisiche che non siano titolari di partita IVA possono compilare, in sostituzione del modello UNICO, il modello 730.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione tutti coloro che hanno percepito, nel periodo di imposta, redditi imponibili. Imprenditori e professionisti sono obbligati alla presentazione anche in assenza di redditi o in presenza di perdite.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione anche i soggetti dotati di capacità d'agire nel senso generale del diritto: eredi, tutori, rappresentanti legali del minore e di soggetto incapace, per i redditi percepiti da questi ultimi; invece sono esonerate dalla dichiarazione, in linea generale, tutte le persone (non imprenditori o professionisti) che non abbiano redditi tassabili o abbiano soltanto redditi tassati alla fonte (ad esempio, il pensionato o il lavoratore dipendente).

In particolare, sulla base delle istruzioni ministeriali, non sono tenuti a compilare la dichiarazione dei redditi:

- i titolari di reddito dipendente percepito da un unico soggetto;
- i titolari di più redditi dipendenti, qualora il datore di lavoro abbia già provveduto al conguaglio fiscale, cioè a quell'operazione di ricalcolo dell'imposta dovuta sull'intero reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno;
- i titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione in possesso della abitazione principale (con relative pertinenze) o di altri fabbricati non locati;
- i titolari di redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio, BOT o altri titoli pubblici);
- i titolari di redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, di invalidità, pensioni privilegiate a militari di leva, ecc.)
  - terreni e/o fabbricati fino ad € 500;
  - lavoro dipendente o assimilato per 365 giorni, con altre tipologie di reddito, fino ad € 8.000;
  - pensione per 365 giorni, con altre tipologie di reddito, fino ad € 8.000;
  - pensione per 365 giorni, con terreni fino ad € 185,92 ed abitazione principale (con relative pertinenze), fino ad € 7.750;
  - altri redditi (ad esempio, redditi da lavoro occasionale), fino ad € 4.800;
  - di compensi da attività sportive dilettantistiche fino ad € 30.658,28.

Nel caso di immobili sui quali è dovuta l'IMU, il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi soltanto se questi non producono redditi di locazione, per i quali permangono l'obbligo dichiarativo e quello di versamento delle imposte dovute, Irpef e relative addizionali.

Il modello 730 è utilizzato, in alternativa al modello Unico, dai contribuenti che devono dichiarare soltanto i seguenti redditi:

- redditi di pensione o di lavoro dipendente (compresi i redditi da collaborazione coordinata e continuativa e le indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente); i redditi di pensione o di lavoro dipendente (assieme alle trattenute fiscali e i contributi previdenziali) sono certificati nel CUD emesso dal datore di lavoro o dall'INPS;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi diversi, per i quali non si è prevista la partita IVA; redditi a tassazione separata.

Non possono invece utilizzare tale modello i titolari di partita IVA, i contribuenti non residenti in Italia e, in genere, tutti coloro i cui datori di lavoro non sono tenuti a versare le ritenute d'acconto (ad esempio, i lavoratori domestici come colf, giardinieri, ecc.). A decorrere dal 2020 (redditi 2019), l'uso del modello 730 è esteso anche agli eredi di contribuenti deceduti.

Il modello 730 prevede l'esposizione dei redditi, suddivisi nei diversi quadri (analogamente al modello Unico), senza ulteriori conteggi. In questo caso, le imposte saranno direttamente calcolate dal soggetto che presenta la dichiarazione, solitamente un Centro di Assistenza fiscale o un intermediario fiscale abilitato (commercialista, consulente fiscale, ecc.). Tale forma di dichiarazione consente un rapido recupero di imposte eventualmente a credito, mediante il rimborso delle ritenute fiscali operate mensilmente dal datore di lavoro (o ente che eroga la pensione).

Inoltre, i lavoratori dipendenti senza sostituto d'imposta al momento della dichiarazione (ovvero coloro che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro) possono presentare la dichiarazione ed effettuare le operazioni di conguaglio (a credito o a debito) rivolgendosi ad un Caf o ad un professionista abilitato per la trasmissione del 730 all'Agenzia delle entrate. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata in via telematica, direttamente dall'interessato, o attraverso il servizio offerto dagli intermediari fiscali (commercialisti e altri professionisti abilitati a fornire servizi tributari, centri di assistenza fiscali - CAF). La scadenza del modello Unico è attualmente fissata al 30 settembre. E' tuttavia considerata valida, per quanto sanzionata, la dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, cioè entro il 29 dicembre.

Sono soggetti passivi dell'IRPEF (l'imposta sul reddito delle persone fisiche), cioè tenuti al versamento del tributo, sia in proprio, sia in rappresentanza di altri soggetti o per obbligazione solidale nei confronti di terzi, tutte le persone fisiche, residenti e non, in possesso di redditi prodotti in Italia.

Per quanto riguarda l'individuazione della residenza, si deve fare riferimento al domicilio fiscale, cioè al luogo in cui il soggetto passivo è iscritto nelle anagrafi della popolazione per la maggior parte dell'anno (183 giorni), oppure chi risulti trasferito in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, quali individuati da decreto ministeriale (è valida la prova

contraria, con cui il contribuente dimostra che il trasferimento di residenza è reale, e non ha finalità elusive). Per questi soggetti l'imposta si applica al reddito complessivo, costituito dalla somma di tutti i redditi prodotti, sia in Italia sia all'estero, salvo quei redditi espressamente esentati (ad esempio, redditi soggetti a ritenuta di imposta o ad imposta sostitutiva, assegni destinati al mantenimento dei figli, assegni familiari, ecc.). Per quanto concerne i redditi prodotti all'estero, è inoltre opportuno fare riferimento alle convenzioni fiscali bilaterali sottoscritte dagli Stati membri per evitare la doppia imposizione sui redditi transnazionali.

Sono tassati anche i redditi di soggetti non residenti, se prodotti in Italia. Si considerano tali:

- i redditi fondiari;
- i redditi di lavoro dipendente;
- i redditi di lavoro autonomo o di impresa;
- i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti;
- i redditi di partecipazione in società residenti;
- alcuni redditi di capitale.

I soggetti non residenti non possono inoltre fruire integralmente delle riduzioni di imposta che derivano da oneri deducibili o detraibili.

La dichiarazione si compila indicando a ciascun quadro il reddito corrispondente: nel quadro RA saranno indicati i redditi fondiari; nel quadro RB i redditi di fabbricati; nel quadro RC i redditi di lavoro dipendente; nel quadro RE i redditi di lavoro autonomo e assimilati; nei quadri RF e RG i redditi di impresa; nel quadro RI i redditi di capitale; nel quadro RH i redditi prodotti in forma associata; nel quadro RL i redditi diversi.

La sommatoria dei redditi posseduti e riportati nei vari quadri costituisce il reddito complessivo, al quale devono essere sottratte le deduzioni spettanti. Sommati tutti i redditi e sottratti gli oneri deducibili (ad esempio le spese mediche), si ottiene il reddito imponibile, cioè il reddito sul quale si calcola l'imposta, secondo gli scaglioni di reddito, attualmente previsti dalla Legge 296/2006, riassunti nel seguente schema:

fino a € 15.000	23%
oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%
oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%
oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%
oltre € 75.000	43%

Per semplificare i rapporti tra Fisco e contribuenti, dal 2015 dipendenti e pensionati possono dichiarare i propri redditi mediante il 730 precompilato.

Nella dichiarazione precompilata sono pertanto evidenziati:

- i dati esposti nella precedente dichiarazione;
- i versamenti eseguiti;
- i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta (ad esempio, nella CU rilasciata dal datore di lavoro o nelle certificazioni di ritenuta d'acconto);
- i dati trasmessi da altri soggetti, come banche, assicurazioni, enti di previdenza, ecc. (ad esempio, i contributi previdenziali versati, gli importi di bonifici effettuati per lavori di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica, oppure gli interessi passivi detraibili);
- le spese funebri sostenute presso esercenti l'attività di onoranze funebri;
- le spese sanitarie sostenute. L'inserimento di tali dati nel modello 730 precompilato è possibile grazie al flusso di informazioni pervenuto all'Agenzia delle Entrate tramite il servizio Tessera sanitaria e non comprende pertanto quelle spese che, pur detraibili, non transitano attraverso la tessera sanitaria (ad esempio, prodotti ottici, farmaci da banco ecc..)

Considerata inoltre la riservatezza dei dati in esame, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato alcune misure a tutela della privacy: la fornitura di dati deve infatti avvenire su base volontaria e con il consenso informato del contribuente, il quale potrà richiederne la cancellazione.

L'obbligo ricade su iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, aziende sanitarie locali e ospedaliere, policlinici, istituti di ricovero, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture che erogano prestazioni di assistenza protesica e integrativa, strutture che erogano servizi sanitari specialistici (sono per ora esclusi altri operatori sanitari, ad esempio gli iscritti all'albo degli psicologi). Questi soggetti hanno pertanto l'obbligo di trasmettere spese e rimborsi di ciascun paziente in base alla tipologia di spesa, consentendo alla Agenzia delle Entrate di determinare gli importi detraibili (la trasmissione può essere delegata anche agli intermediari fiscali abilitati).

La dichiarazione precompilata riguarda tutti i lavoratori e pensionati, per i quali il sostituto d'imposta (ad esempio il datore di lavoro, o l'ente che eroga la pensione) ha provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate, come d'obbligo, la Certificazione Unica. Per ricevere la dichiarazione precompilata, è inoltre necessario che il contribuente abbia presentato la dichiarazione dei redditi (modello unico o 730) relativa all'anno precedente.

Rimane comunque a carico del contribuente l'onere di verificare i dati inseriti, e di modificare eventuali dati non corretti o incompleti.

La dichiarazione precompilata è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che ha predisposto un apposito portale ed un video informativo per fornire le informazioni utili, le scadenze e la procedura da seguire.

Inoltre il contribuente può presentare la propria dichiarazione senza l'intervento di un intermediario utilizzando il PIN Fisconline rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, l'identità Spid, il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS, o la Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, può farsi assistere da un intermediario (CAF, commercialista, Consulente, tributarista, ecc.).

La dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei contribuenti a partire dal 30 aprile. Infine, il termine ultimo per la presentazione del 730 slitterà al 30 settembre (è evidente che tale differimento comporterà anche un ritardo nella esecuzione dell'eventuale rimborso).

Il 730 precompilato può essere visionato dal contribuente e accettato senza modifiche, oppure può essere integrato con dati che intervengono nella determinazione del reddito o dell'imposta.

E' possibile che il contribuente abbia interesse a modificare il 730 precompilato, inserendo oneri detraibili o deducibili effettivamente sostenuti, ma di cui l'Agenzia delle Entrate non conosce l'entità.

Occorre tuttavia tenere presente che il vantaggio di utilizzare tale strumento dichiarativo consiste nel fatto che la sua integrale accettazione da parte del contribuente esclude ogni ulteriore controllo formale: in sostanza, chi conferma quanto predisposto dal fisco non è soggetto, per quell'anno di imposta, ad ulteriori accertamenti.

Qualora invece il contribuente decidesse di presentare, anche senza integrazioni, il modello 730 avvalendosi di un professionista o di un centro di assistenza fiscale, questi sarà tenuto ad apporre il visto di conformità, rispondendo perciò, insieme al contribuente, del contenuto della dichiarazione e dell'esito del controllo formale.

A decorrere dal 2016 i contribuenti possono scegliere, grazie ad un'apposita applicazione messa a disposizione dalla Agenzia delle Entrate sul proprio sito, di presentare il modello Unico precompilato, in alternativa al modello 730 e con la scadenza propria del modello Unico, cioè dal 2 maggio al 31 ottobre. Anche in questo caso, il contribuente può provvedere direttamente alla trasmissione della propria dichiarazione, oppure rivolgersi ad un intermediario fiscale. In base alla recente interpretazione fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate, l'utilizzazione del modello Unico, anche non modificato, non consente tuttavia di fruire dei vantaggi previsti per il 730, ad esempio l'assenza di controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili inseriti.

Atzeni Francesca  
II anno SAO, matricola n. 2/67/00173